

DISEGNO DI LEGGE

"LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1974, n. 31. CONTRIBUTI
PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI".
CORREZIONI.

Relatore: Avv. Enzo Scrice.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni
Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

di Ufficio Commissioni

DISEGNO DI LEGGE: "LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1974, N.31. CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI. CORREZIONI".



R E L A Z I O N E

Dalla lettura del testo della legge sopra richiamata, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.26 del 22/8/74, emergono alcune imprecisioni e salti, dovuti sicuramente ad errori di stampa.

Pertanto, al fine di ovviare a quanto sopra, si segnalano i punti per i quali si rende necessario apportare le correzioni che seguono:

Articolo 1 - 1° comma

5° rigo - Al posto della parola "l'attuazione" va inserita la parola "la redazione".

9° rigo - Va inserita la parola "altri" prima della frase "strumenti urbanistici".

penultimo ed ultimo rigo - Vanno così integrati: "... , intervie
ne a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi
diretti".

Articolo 3 - Ultimo comma

Gli ultimi quattro righi vanno così riformulati: (al fine di evitare la ripetizione di alcune parole ed il salto di altre): "per la revoca dei contributi previsti, dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati".

Articolo 5

- 2° e 3° rigo - Vanno così riformulati: "... ai quali è stato concesso il contributo ...".
- 6° e 7° rigo - Vanno così riformulati "... per il quale è stato deliberato il contributo medesimo ...".
- 13° rigo - Dopo la parola "Regionale" va aggiunta la parola "medesima".

Articolo 6

- L'ultimo comma va così riformulato: "In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa conciliazione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3-4-5".

Articolo 8 - 2° comma

- 12° rigo - Al posto delle parole "l'attuazione" vanno inserite le parole "la redazione".
- 16° rigo - Va aggiunta la parola "altri", prima della frase "strumenti urbanistici".


seddimento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 N.1150 e 18 aprile 1962 N. 167 e dalla legge 22/10/71 N.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

- a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.
- b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 N.1150 e 18 aprile 1962 N.167 e dalla legge 22/10/71 N.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate all'Assessorato regionale all'Urbanistica e L.R.P.P., entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.



Art. 3

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta Regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati.


Art. 4

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provveda, nel termine fissato, al-



la trasmissione all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta Regionale medesima, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP.

Art. 6

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso lo delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3-4-5.

Art. 7

L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.



Art. 6

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap.324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

(in diminuzione) L. 300.000.000

Cap.324/Bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di inserimento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n.1150 e 18 aprile 1962 n.167 e dalla legge 22/10/71, n.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(nuova istituzione - in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli statuti di previsione della spesa dai bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri.

